

**COMUNE DI ASCONA****Ordinanza municipale
concernente l'utilizzo e la tariffazione
delle stazioni di ricarica pubbliche**

Il Municipio di Ascona, richiamati:

- Il Regolamento comunale concernente l'utilizzo e la tariffazione delle stazioni di ricarica pubbliche.
- Il Regolamento per la fornitura e/o il trasporto di energia elettrica.

ordina

CAPITOLO I**Disposizioni generali**

Scopo, obiettivi	Art. 1 La presente ordinanza definisce le modalità di utilizzo, di pagamento e le tariffe in funzione delle diverse tipologie di stazioni di ricarica.
Gestione	Art. 2 La gestione tecnica e finanziaria delle stazioni di ricarica pubbliche, di proprietà del Comune di Ascona, è delegata all'Azienda Elettrica Comunale (AECA).
Campo d'applicazione	Art. 3 ¹ La presente Ordinanza si applica a tutte le stazioni di ricarica di proprietà del Comune, installate sul territorio pubblico o all'interno di manufatti. ² Sono escluse le stazioni di ricarica di proprietà del Comune installate per i veicoli di servizio del Comune.

CAPITOLO II**Utilizzo delle stazioni di ricarica**

Parte 2 del Regolamento

Procedura	Art. 4 ¹ L'utente accede all'utilizzo del servizio di ricarica mediante le indicazioni esposte dal Comune e la relativa segnaletica e demarcazione.
Condizioni	Art. 5 ¹ Le postazioni di ricarica per autovetture possono essere utilizzate solo a condizione che il veicolo sia in fase di ricarica, o lo sia stato. ² In caso di perdita delle chiavi dell'armadietto presso le stazioni di ricarica per biciclette elettriche verrà richiesto un"importo di Fr. 150.- per la sostituzione del sistema di chiusura.
Sicurezza	Art. 6 Le stazioni che dispongono di cavi di ricarica integrati non necessitano di ulteriori accessori di collegamento. Nelle stazioni senza cavi di ricarica gli utenti dovranno assicurarsi che i propri cavi siano compatibili, conformi e in buono stato.



CAPITOLO III

Tariffe delle stazioni di ricarica

Parte 3 del Regolamento

Principio

Art. 7 ¹Le tariffe delle stazioni di ricarica per autoveicoli prevedono degli importi in funzione del tipo di stazione e del suo utilizzo.

²I costi fatturati all'utenza per l'utilizzo delle stazioni di ricarica pubbliche per autoveicoli vengono calcolati moltiplicando la tariffa applicata al totale di energia erogata (kWh) e, dove previsto, sommandovi un importo al minuto.

Tariffe

Art. 8* ¹Le tariffe per le stazioni di ricarica pubbliche per autoveicoli sono le seguenti:

Stazione di ricarica autoveicoli elettrici o ibridi	Tariffa al kWh di energia erogata Fr./kWh	Importo al minuto (dopo i primi 90 minuti gratuiti previsti) Fr./min.
Stazioni di ricarica con una potenza massima > 22 kW accessibili senza pagamento del posteggio	0.55	0.10
Stazioni di ricarica con una potenza massima > 22 kW accessibili con pagamento del posteggio	0.55	-/-
Stazioni di ricarica con una potenza massima ≤ 22 kW accessibili senza pagamento del posteggio	0.45	0.10
Stazioni di ricarica con una potenza massima ≤ 22 kW accessibili con pagamento del posteggio	0.45	-/-

²Per l'utilizzo delle stazioni di ricarica riservate per i veicoli privati dei dipendenti comunali, è previsto un importo mensile pari a Fr. 45.- (escluso il costo dell'abbonamento del posteggio).

³Le stazioni di ricarica per biciclette elettriche, dove previste a pagamento, prevedono una tariffa forfettaria per singolo utilizzo dell'armadietto pari a Fr. 2.-.

Pagamento

Art. 9 ¹Il pagamento presso le stazioni di ricarica pubbliche per autoveicoli avviene tramite carte RFID o applicazione informatica con il supporto di una società privata di gestione d'incasso.

²Non è possibile effettuare pagamenti in contanti presso le stazioni di ricarica di autoveicoli.

³Problemi o malfunzionamenti imputabili al sistema di lettura delle carte RFID o al sistema per le transazioni dei pagamenti sono di responsabilità della società di gestione d'incasso.



⁴Il pagamento presso le stazioni di ricarica per biciclette elettriche, dove previsto, può avvenire tramite applicazione informatica o l'inserimento di contanti.

CAPITOLO III

Disposizioni finali

Norma integrativa	Art. 10 Per quanto non precisato nella presente ordinanza fa stato il Regolamento comunale concernente l'utilizzo e la tariffazione delle stazioni di ricarica pubbliche.
Sanzioni	Art. 11 Chi contravviene le disposizioni della presente Ordinanza è punibile con multe disciplinari ai sensi dell'Ordinanza federale multe disciplinari e/o in base alla Legge Organica Comunale (art. 145 e segg.).
Reclami	Art. 12 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni.
Disposizioni abrogative	Art. 13 È abrogata ogni altra norma in contrasto con le presenti disposizioni.
Termini ricorsuali	Art. 14 Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.
Entrata in vigore	Art. 15 Le disposizioni della presente ordinanza entreranno in vigore una volta cresciuta in giudicato.



Adottata con risoluzione municipale 2269 del 03.10.2023.
Pubblicata all'albo comunale dal 05.10.2023 al 06.11.2023.

*Modifiche adottate con risoluzione municipale 1587 del 28.07.2026.
Pubblicata all'albo comunale dal 17.08.2026 al 16.09.2026.